



COMUNE DI RIPALTA GUERINA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10081	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 15 in data: 06.06.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SALVIROLA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.14 CCNL 22.012004

L'anno **duemilaventi** addi **sei** del mese di **giugno** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
 All'appello risultano:

GUERINI LUCA GIOVANNI	P
DE ANGELI ROBERTO	P

Totale presenti **2**
 Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Oleotti Gian Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Giovanni Guerini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che in questo Comune a far tempo dal 09/05/2020 risulta vacante il posto di addetto all'ufficio Ragioneria- Area Finanziaria per effetto del decesso della dipendente titolare dello stesso;

Considerato che per garantire la continuità del servizio ed in attesa di attivare procedura di mobilità e/o bandire successivamente una prova concorsuale per la copertura del posto vacante, questa Amministrazione Comunale, in data 14.05.2022 prot. 1345 ha inoltrato richiesta al Comune di Salvirola finalizzata all'utilizzo del rispettivo personale dipendente al fine di garantire una parziale copertura del posto vacante;

Dato atto che in data 26.05.2020 prot. 1622 il Sindaco del Comune di Salvirola ha comunicato nulla osta per l'utilizzo per num. 12 ore settimanali della Sig.ra Palamara Raffaella da inserire nell'area finanziaria di questo Ente.

Rilevato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del Dlgs 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN, che ha espresso apposito parere;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Salvirola ed il Comune di Ripalta Guerina al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, avente per oggetto " Convenzione per l'utilizzo parziale di personale ex art. 30 del Dlgs

267/2000 e art. 14 CCNL 22.01.2004” tra il Comune di Salvirola ed il Comune di Ripalta Guerina;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.01.2004 si configura quale “scavalco condiviso” e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Visto il Dlgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis del Decreto Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare tra l’ente di appartenenza Comune di Salvirola ed il Comune di Ripalta Guerina, gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche.

Di disporre di conseguenza l’utilizzo da parte del Comune di Ripalta Guerina, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del CCNL 22.01.2004, della Rag. Palamara Raffaella, dipendente del Comune di Salvirola, istruttore amministrativo cat C, Responsabile dell’area finanziaria – assunta a tempo determinato ex art. 110 TUEL- per un numero di ore 12 settimanali, nel rispetto del vincolo dell’orario d’obbligo di 36 ore settimanali e per mesi 12, eventualmente prorogabili previa autorizzazione del Comune di Salvirola;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione;


Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi del Dlgs n. 33/2013;

Di rendere l'atto, data l'urgenza di procedere alla parziale copertura del posto vacante e garantire il servizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE


Luca Giovanni Guerini



Ripalta Guerina, 06.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oleotti dott. Gian Antonio




Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 18.10.2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Laura Gianotti



Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cammara Giovanna

PARERI PREVENTIVI

“Il sottoscritto OLEOTTI DOTT. GIAN ANTONIO , nella sua qualità di responsabile dell’AREA SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 49, 1 comma del T.U.E.L n. 267 del 18/08/2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla sola regolarità tecnica”

Il Responsabile dell’Area
OLEOTTI DOTT. GIAN ANTONIO



Ripalta Guerina, 06.06.2020

“Il sottoscritto Dott. Gian Antonio Oleotti, Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 2 comma del T.U.E.L n. 267 del 18/08/2000, in assenza del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, per quanto di sua competenza, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile”

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oleotti Dott. Gian Antonio



Ripalta Guerina, 06.06.2020

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di giugno nella residenza municipale di Salvirola con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Salvirola con sede in Piazza Marcora n.1, P.IVA 00323960195, rappresentato da Nicola Marani nella qualità di Sindaco pro tempore;

ed

Il Comune di Ripalta Guerina con sede in Piazza Trento n.9, P.IVA 00301980199 rappresentato da Luca Giovanni Guerini nella qualità di Sindaco pro tempore, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore Premesso che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Salvirola con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 30.05.2020 riscontrata dal Comune di Ripalta Guerina con delibera di Giunta comunale n.15 del 06.06.2020 hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire la prerogativa al Comune di Ripalta Guerina di avvalersi della possibilità di utilizzare personale del Comune di Salvirola da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi finanziari; che con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "*scavalco condiviso*" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "*... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione*". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

Che in rapporto a detta esigenza il Comune di Ripalta Guerina ha inoltrato formale richiesta in merito all'individuazione di un Istruttore contabile da utilizzare in convenzione per un determinato numero di ore; che il Comune di Salvirola previa individuazione della figura richiesta nella persona della Rag. Raffaella Palamara, categoria C in atto in costanza di rapporto con il comune di Salvirola a tempo determinato ex art 110 del D. Lgs. 267/2000, previa valutazione in merito ad eventuali elementi ostativi per ragioni di servizio, ha acquisito formale consenso da parte della stessa autorizzandola all'utilizzo a tempo parziale per n 12 ore, giusta nota dedotta in allegazione.

Tanto premesso

Tra i sottoscritti Sigg. Nicola Marani e Luca Giovanni Guerini nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un' ottica di collaborazione;

Art. 3

Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti ed in particolare : la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata in via sperimentale con decorrenza dalla data di stipula al 30 giugno 2021. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

Art.5

Condizioni per il distacco

L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 6

Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.
3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore può disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
6. L'utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7

Titolarità di posizione organizzativa

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 :

” I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di €5.164,56 ad un massimo di €16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999”.

Ai sensi dell'art.17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 :

” Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

Art.8

Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9

Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita dal lavoratore o dai lavoratori utilizzati a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore.
2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art.52, comma 3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.
3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.
4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.
5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art.14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.
6. Al fine del mantenimento di un' unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 o previste dalla legge.
7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap, in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art.11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.

10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art.10


Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Data, 27 giugno 2020

Per il Comune di Salvirola – Il Sindaco Nicola Marani.....



Per il Comune di Ripalta Guerina – Il Sindaco Luca Giovanni Guerini.....

